



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 37/28 DEL 30.7.2009

L.R. 14 maggio 2009, n. 1, art. 3, comma 7

Indirizzo applicativo

1. La norma contenuta nell'art. 3, comma 7 della L.R. n. 1/2009 sancisce il principio, con obbligo di applicazione retroattiva, che le spese sostenute per l'espletamento di attività di formazione professionale, in regime di convenzione con la Regione, ancorché finalizzata all'assunzione, debbono essere sempre integralmente riconosciute, se, ovviamente, ammissibili ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di rendicontazione.

La retroattività di tale norma è sancita dall'obbligo, per l'Amministrazione regionale, di provvedere ad aggiornare, in sede di prima applicazione, le convenzioni ed i contratti in essere, relativi alle attività di formazione professionale, al fine di renderli conformi alla prescrizione da essa prevista

2. L'aggiornamento di tali convenzioni e contratti in essere non può che consistere nell'espunzione, da esse, di tutte le clausole contrattuali, ancorché basate su prescrizioni di bandi o, comunque, di atti e provvedimenti amministrativi che, pur in presenza di legittimità e riconoscibilità ai sensi delle disposizioni vigenti in materia della loro rendicontazione, prevedano a titolo sanzionatorio il loro disconoscimento e, conseguentemente, il loro non rimborso o la loro ripetizione a valere su somme corrisposte in anticipazione, dall'Amministrazione regionale, ai soggetti attuatori di attività formative da essa convenzionati o contrattualizzati per l'espletamento delle attività stesse.
3. Ovviamente, al fine di non determinare situazioni di disparità di trattamento, la cui elisione è, appunto, la finalità essenziale e prescrittiva della norma in esame, "le convenzioni ed i contratti in essere sono tutti quelli, (a prescindere dalla data della loro stipulazione ed a prescindere dagli atti e provvedimenti amministrativi che costituiscono i loro presupposti) che prevedano clausole di non riconoscimento di spese sostenute per l'espletamento di attività di formazione professionale in regime di convenzione con la Regione, ancorché finalizzata all'assunzione, non motivate dalla loro illegittimità alla luce delle vigenti disposizioni di carattere generale relative alla loro ammissibilità in sede di rendicontazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. La norma in parola deve applicarsi con riferimento alle convenzioni ed ai contratti relativi a tutta l'attività di formazione professionale. La specificazione "ancorché finalizzata all'assunzione", contenuta nella norma stessa, costituisce una precisazione che non determina esclusività applicativa ma semplicemente ha funzione elisiva di ogni dubbio sull'applicabilità della norma di che trattasi a questo settore della formazione professionale, che, peraltro, è il principale, se non esclusivo, destinatario ed oggetto della norma medesima.
5. L'aggiornamento delle convenzioni e dei contratti ai sensi della norma in parola costituisce obbligo dell'Amministrazione regionale e, quindi, deve essere effettuato con procedimento ad iniziativa d'ufficio.
6. Proprio per non eludere la prescrizione della norma in parola, la cui *ratio* essenziale è l'eliminazione, per il passato, di situazioni di disparità di trattamento e l'impedimento, per il futuro, della loro creazione, la stessa va applicata, nel caso in cui i contratti e le convenzioni abbiano avuto attuazione sia con rimborsi all'Amministrazione regionale, da parte dei soggetti convenzionati o contrattualizzati, di somme non riconosciute per motivi estranei alle prescrizioni di disposizioni di carattere generale relative alla loro ammissibilità, sia mediante compensazioni, in sede di saldo finale, con il mancato pagamento di somme da parte dell'Amministrazione regionale stessa. Pertanto, andranno restituite dall'Amministrazione regionale le somme eventualmente già alla stessa rimborsate in base all'applicazione dei contratti e convenzioni stipulati ai sensi di disposizioni previgenti rispetto alla norma in parola ed andranno, per converso, versate dall'Amministrazione regionale le somme trattenute a titolo di compensazione.
7. L'aggiornamento delle convenzioni e dei contratti va, ovviamente, stipulato con i soggetti convenzionati o contrattualizzati dall'Amministrazione regionale (o loro legittimi aventi causa), nei cui confronti si sia già concretizzata conclusivamente l'applicazione di disposizioni contrarie alla norma in parola ovvero nei cui confronti siano sussistiti i presupposti della loro applicazione prima dell'entrata in vigore della norma stessa.
8. Nel caso in cui il soggetto già titolare delle convenzioni o contratti oggetto della norma in esame sia venuto meno per qualsiasi causa modificativa od estintiva prevista da disposizioni statutarie o dalla legge, incomberà al soggetto avente causa richiedere, all'Amministrazione regionale, l'applicazione della norma in parola e dimostrare all'Amministrazione regionale stessa la sua legittimità a succedere al soggetto suo dante causa.
9. Ove il soggetto avente causa non abbia i requisiti previsti dall'Ordinamento regionale per la stipulazione di convenzioni o contratti per la gestione di attività di formazione professionale, ma dimostri, comunque, di avere titolo a succedere di diritto al suo dante causa con riferimento a



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

situazioni patrimoniali connesse alle convenzioni o contratti stessi, l'Amministrazione regionale, su sua richiesta, con formale provvedimento ricognitivo, (in disapplicazione delle disposizioni convenzionali e/o contrattuali già stipulate ai sensi di prescrizioni previgenti alla norma in parola) provvederà all'applicazione della norma stessa. Il predetto provvedimento ricognitivo riguarderà l'intero rapporto pregresso tra l'Amministrazione regionale ed il dante causa del soggetto che sia ad esso legittimamente succeduto. Ove pertanto, a fronte di eventuali crediti derivanti dall'applicazione della norma in parola, sussistano a carico del predetto dante causa situazioni debitorie, l'Amministrazione regionale effettuerà, con l'atto ricognitivo, le dovute compensazioni. Ove tali compensazioni registrino una situazione debitoria del dante causa e l'avente causa abbia dimostrato la legittimità del suo titolo a succedere allo stesso, l'Amministrazione regionale provvederà, ovviamente, a proseguire o ad attivare gli eventuali procedimenti di recupero nei confronti di quest'ultimo.

10. La vigenza della norma in parola impone, ovviamente che, nelle more dell'aggiornamento delle convenzioni e dei contratti da essa previsto, vengano interrotti tutti i procedimenti già sospesi (nelle more di approvazione ed entrata in vigore della norma stessa) con nota dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 2295/Gab. del 4.11.2008.
11. L'aggiornamento delle convenzioni e dei contratti sarà operato dall'Amministrazione regionale dando priorità ai casi in cui essa abbia già ricevuto somme in restituzione ed ai casi in cui il procedimento di applicazione delle convenzioni e dei contratti sia già arrivato nella fase di escussione di polizze fideiussorie con richiesta di pagamento di somme all'Amministrazione regionale.